

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2017, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 marzo 2017, n. 7/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 aprile 2017, dove ha acquisito il n. 235 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 aprile 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2017, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. L'art. 73 comma 1 lettera a) dispone che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Inoltre il successivo comma 4 del citato art. 73 stabilisce che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Il debito che si deve regolarizzare discende dall'originario contenzioso attivato innanzi al Tribunale Amministrativo per il Veneto (in seguito T.A.R.) - con ricorsi numeri di registro generale: 100/2013 presentato dalla società Agrien Srl; 101/2013 presentato dalla società Vegem Srl; 102/2013 presentato dalla società 2L Energia Srl; 103/2013 presentato dalla società Elsa Srl - contro la Regione Veneto, volto al risarcimento del danno causato dal ritardo nel rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzarsi in comune di Isola della Scala (VR).

Il T.A.R. - Sezione Seconda - in data 3 giugno 2015 con sentenze nn.: 612/2015 a favore della società Agrien Srl; 613/2015 a favore della società Vegem Srl; 614/2015 a favore della società 2L Energia Srl; 615/2015 a favore della società Elsa Srl, si è pronunciato sui ricorsi sopraindicati condannando la Regione Veneto al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti del complessivo importo di € 23.413,23 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed interessi legali da calcolarsi nella misura legale separatamente sul capitale via via rivalutato dalle scadenze mensili fino al soddisfo, nonché alla corresponsione alle rispettive società della somma di € 4.000,00 a titolo di compensi e spese oltre i.v.a. e c.p.a..

Il Tribunale Amministrativo nel riconoscere il diritto alle citate società al risarcimento, ha valorizzato, ai fini della sua concreta quantificazione, la sussistenza di autonomi e concorrenti fattori causali concomitanti o sopravvenuti non imputabili direttamente all'amministrazione regionale.

L'Avvocatura regionale in data 29 giugno 2015 con note prot. nn. 266693, 266414, 266517, 266740, nelle more della notifica delle suddette sentenze - intervenuta in data 27 luglio 2015, trasmetteva le stesse alla Sezione Affari Generali e FAS-FSC - Ufficio Assicurazioni - per gli adempimenti conseguenti alla gestione della copertura assicurativa dei relativi sinistri.

Successivamente l'Avvocatura regionale, in data 30.12.2015 con nota prot. 531510 ha trasmesso alla Sezione Affari Generali e FAS-FSC - Ufficio Assicurazioni, copia della pec del 14.10.2015 dell'avv. Daniele Turco con la quale ha chiesto riscontro circa il pagamento delle somme riconosciute alle società dal medesimo assistite.

A fronte del mancato pagamento delle somme dovute, le società con rispettivi ricorsi numeri di registro generale: 126/2016 presentato Agrien Srl, 127/2016 presentato da Vegem Srl; 128/2016 presentato da 2L Energia Srl; 129/2016 presentato da Elsa Srl, hanno proposto ricorso al T.A.R. per il Veneto per l'ottemperanza delle citate sentenze.

Nelle more della definizione dei sopraelencati ricorsi, l'amministrazione ha provveduto a corrispondere quanto dovuto per le spese legali, protraendo l'inadempimento per le somme dovute a titolo risarcitorio.

La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha precisato che il ritardo nel pagamento è stato determinato da difficoltà insorte con la compagnia assicuratrice la quale ritiene di non essere tenuta a corrispondere per intero le somme dovute a titolo di risarcimento ed alla conseguente necessità di apportare delle modifiche contabili mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per far fronte alla corresponsione delle somme impreviste che non trovano idonea copertura.

Relativamente ai suindicati ricorsi, il T.A.R. - Seconda Sezione - con sentenze numeri: 1136 a favore della Agrien Srl; 1137 a favore della Vegem Srl; 1138 a favore della 2L Energia Srl; 1139 a favore della Elsa Srl - comunicate in via amministrativa il 14 ottobre 2016, ha disposto l'obbligo della regione Veneto a provvedere al pagamento in favore delle parti ricorrenti entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, delle pronunce medesime, degli importi dovuti per i predetti titoli (sentenze del 3 giugno 2015 nn. 612-613-614-615) oltre agli interessi successivi e le somme complessive di € 2.000,00 per compensi e spese oltre i.v.a. e c.p.a..

Contestualmente, il Tribunale ha provveduto a nominare quale commissario ad acta, nell'eventualità dell'inutile decorso del termine di 60 giorni, il dirigente responsabile del Dipartimento Bilancio della regione Veneto, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.

In data 16 febbraio 2017 la Direzione Ambiente con nota prot. n.64056 ha chiesto all'Avvocatura regionale di provvedere alla variazione della somma complessiva di € 100.000,00 dal "fondo rischi spese legali - parte corrente" anno 2017, di cassa e competenza, a favore dei capitoli U/102769 "Oneri per il risarcimento e indennizzo - ambiente - altre spese correnti" e U/102768 "Spese per altri interessi passivi - ambiente" - istituiti previa richiesta della suindicata Direzione datata 15.09.2016 prot. n. 347213.

Considerato che la procedura per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio delle regioni di cui all'art. 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 118/2011, avviata nel 2016 non si è perfezionata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, si è provveduto a rinnovare il procedimento per l'esercizio finanziario 2017.

In data 16 febbraio 2017 con nota prot. n. 66932 la Direzione Affari Legislativi ha espresso parere favorevole sulla bozza di disegno di legge in parola.

Successivamente alle Ordinanze Collegiali nn. 193, 194, 195, 196 del 21.02.2017 con le quali il TAR Veneto ha chiarito espressamente che "il commissario ad acta deve ritenersi individuato nel dirigente preposto alla direzione bilancio e ragioneria", il commissario medesimo in data 28.02.2017 ha chiesto alla Direzione Ambiente l'esatta quantificazione al 15 marzo 2017 del risarcimento dovuto alle ditte applicando interessi e rivalutazione monetaria nella misura indicata dalle suindicate sentenze esecutive, ciò al fine di effettuare in tale data l'impegno/liquidazione di spesa del danno.

Pertanto, con nota prot. n. 86676 del 03.03.2017, la Direzione Ambiente ha chiesto all'Avvocatura regionale di provvedere alla variazione della somma complessiva di € 99.755,44 dal "fondo rischi spese legali - parte corrente" anno 2017, di cassa e competenza, a favore dei suindicati capitoli U/102769 e U/102768.

Detto importo, quindi, risulta determinato dalla quantificazione al 15 marzo 2017 dell'entità della rivalutazione monetaria del risarcimento del danno e degli interessi legali spettanti alle società.

In coerenza con detta variazione è stato predisposto l'adeguamento dello schema del disegno di legge regionale già inviato alla competente Direzione Affari legislativi sul quale si era espressa favorevolmente in data 16.02.2017. A tal proposito si evidenzia che il Commissario ad acta in data 28.02.2017 oltre agli adempimenti commissariali ha precisato che permane in capo alla Direzione Ambiente l'attivazione della procedura di cui all'art. 73 del D.Lgs. 118/2011.

Conseguentemente in data 9 marzo 2017 con nota prot. 95586 è stato richiesto alla competente Direzione Affari legislativi il parere in merito al disegno di legge in questione il quale è stato reso favorevolmente in pari data con nota prot. n. 96571.

Contestualmente con nota prot. n. 96854 è stata inviata alla Direzione Bilancio e Ragioneria la scheda di analisi economico-finanziaria prevista dell'art. 6 della L.R. n. 39/2001, unitamente al disegno di legge sul quale è stato rilasciato il citato parere della Direzione Affari legislativi.

La struttura preposta al Bilancio con nota del 13.03.2017 prot. n. 102791 ha restituito la suindicata scheda verificata, firmata e timbrata rilevando in particolare che pur rimanendo in capo alla Direzione Ambiente l'avvio della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, il Commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze sopra richiamate del TAR ha proceduto al pagamento degli oneri risarcitori delle medesime con decreti della Direzione Bilancio e Ragioneria nn. 20, 21, 22, 23 del 13.03.2017.

Attesa, quindi l'insorta obbligazione verso:

- a) la società Agrien S.r.l. per il valore complessivo di euro 24.938,86 - debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 612 del 3 giugno 2015 e n. 1136 del 14 ottobre 2016;
- b) la società Vegem S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86 - debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 613 del 3 giugno 2015 e n. 1137 del 14 ottobre 2016;
- c) la società 2L Energia S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86 - debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 614 del 3 giugno 2015 e n. 1138 del 14 ottobre 2016;
- d) la società Elsa S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86 - debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 615 del 3 giugno 2015 e n. 1139 del 14 ottobre 2016;

dovrà procedersi a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. 118/2011, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal dare completa esecuzione alle suindicate sentenze per l'importo complessivo di € 99.755,44.

La Prima commissione, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 82 del 26 aprile 2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia - AN Movimento per la cultura rurale. Si sono astenuti dal voto i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per il Veneto, Il Veneto del Fare-Lista Tosi, Area Popolare Veneto e il Movimento Cinque Stelle.".

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
condivido quanto poc’anzi detto dal relatore e auspico che, stante la richiesta che ha fatto anche la Corte dei Conti di avere un fondo per le sentenze, arriviamo a non avere più debiti fuori bilancio.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione ambiente